

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Guida alla sua Nomina, alle sue Funzioni e alla sua Formazione

Ma chi è il
Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza?




E' il soggetto
eletto o designato dai Lavoratori, che ha il
compito di rappresentare questi ultimi per
quanto riguarda gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.

Non è un obbligo per i Lavoratori
eleggerlo, ma è **molto importante** farlo perché
consente una più diretta partecipazione dei
Lavoratori alla gestione della prevenzione in
Azienda ed è comunque invece un **obbligo** per il
Datore di Lavoro **informare** i propri
lavoratori in merito a questo loro diritto.

Numero minimo dei rappresentanti:

- 1 rappresentante fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti tra 201 e 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti oltre i 1000 dipendenti.

Come si nomina?



Nelle imprese che hanno fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai Lavoratori oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Ciò significa che si è data molta importanza alla **diretta volontà** dei Lavoratori ma si è anche previsto che in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori avvenga un

elezione dello stesso per ambito territoriale o comparto produttivo.

Per le Aziende con **più di 15 dipendenti** è previsto un **collegamento** tra la Rappresentanza per la Sicurezza e quella Sindacale, poiché il Rappresentante per la Sicurezza **deve** essere eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda e **solo in loro assenza** si torna alla elezione diretta da parte dei Lavoratori.

Comunque la scelta del Rappresentante per la Sicurezza, **NON** può prescindere dalla **volontà** dei Lavoratori.

Tanto è vero che alcuni Accordi Applicativi prevedono che la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba essere **ratificata** in occasione della prima Assemblea dei Lavoratori.

Ma l'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, **che di norma dura in carica tre anni**, rimane comunque ben distinta da quella di componente della Rappresentanza Sindacale, tanto è vero che **deve** disporre di un **monte ore retribuito di permessi**, che può variare da contratto a contratto, per l'espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008, in aggiunta a quello cui ha diritto come Rappresentante Sindacale.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede la figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia eletto o designato il RLS.

Il Responsabile Territoriale, che **gode** degli **stessi diritti** ed ha gli **stessi doveri** di quello Aziendale, dovrà tutelare la sicurezza dei lavoratori occupati in aziende diverse

all'interno di un **certo territorio o di un certo comparto produttivo**: queste aziende potranno appartenere ad un solo settore merceologico o a più settori.

Rispetto a tale figura, punti di riferimento fondamentale sono gli **Accordi interconfederali** tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria, Confapi, Artigiani, Cooperative, Commercio e ARAN (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per il settore pubblico), che **rimandano ad Accordi Regionali** per la costituzione dei **Comitati Paritetici Regionali** e degli **Organismi Paritetici Territoriali**, per le **concrete modalità applicative**, senza la presenza dei quali non è materialmente possibile farvi ricorso.

Alla data di revisione della presente Guida (26 febbraio 2002), nella Regione Marche, sono stati firmati i seguenti Accordi:

Data Accordo	tra le Associazioni dei Datori di Lavoro	e le Organizzazioni Sindacali
20 giugno 97	Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. e C.L.A.A.I.	C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

e pertanto fino ad ora, solo nelle aziende aderenti a tali Associazioni e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo, ad esclusione del settore edile, è possibile istituire i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.

Gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Qualora i dipendenti optino per il Rappresentante Territoriale, comunicheranno

tale scelta al proprio Datore di Lavoro con la seguente comunicazione:

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I sottoscritti lavoratori dell'Azienda,
in relazione all'art. 47 e all'art. 48 del D.Lgs 81/2008 e agli accordi da essi
discendenti, in materia di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza,

DICHIARANO

di optare per i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.

....., lì -

In Fede

(firma di tutti i lavoratori)

.....

.....

Se invece optano per il Rappresentante Aziendale invieranno al proprio Datore di Lavoro la seguente comunicazione:

RAPPRESENTANTE AZIENDALE DI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I sottoscritti lavoratori dell'Azienda, in relazione
all'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e agli Accordi Sindacali da essi discendenti, in materia
di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

DICHIARANO

di optare per il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza.

....., lì -

In Fede

(firma di tutti i lavoratori)

.....

.....

A sua volta il Datore di Lavoro comunicherà all'Organismo Paritetico Territoriale la scelta effettuata dai propri lavoratori e nel caso in cui gli stessi abbiano optato per il Rappresentante Aziendale, invierà il seguente modulo:

All'Organismo Paritetico Territoriale
del Bacino di

oggetto: comunicazione nominativo del Rappresentante per la Sicurezza.-

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della
Ditta con sede in
via n°,
COMUNICA

che, a seguito della elezione avvenuta in data, da parte del proprio
personale dipendente è stato eletto _I_ Sig._:

Nome Cognome indirizzo
Distinti saluti.

..... , lì

Firma del Rappresentante
Interno per la Sicurezza
.....

Firma del Titolare/
Legale Rappresentante
.....

In presenza dei Rappresentanti
Territoriali, gli adempimenti in capo al
Datore di Lavoro, previsti dalle norme vigenti
in tema di consultazione e di formazione

del **Rappresentante per la Sicurezza**, vengono **assolti** nella sede dell'**Organismo Paritetico Territoriale**, per il tramite dell'**Associazione** cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce **mandato**.

Per contribuire alle spese necessarie ad espletare tale mandato, le imprese devono **versare al Fondo Regionale**, istituito presso i singoli **Comitati Paritetici Regionali**, una **somma** (che può variare in base agli Accordi di Categoria), **per ogni lavoratore dipendente**.

L'Accordo Regionale fino ad ora firmato, prevede le seguenti clausole:

Data Accordo	Settore di Lavoro	Parti Sociali Firmatarie		Somma da versare per ogni Lavoratore	Al Fondo Regionale con sede in	Tramite
20.06.97	Artigianato	CONFART. CNA CASA CLAI	CGIL CISL UIL	£. 10.000	Ancona, via Calatafimi,1	ccp n°: 15658602

Le aziende che già registrano invece la presenza del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, sono invitate a segnalare quanto prima l'avvenuta elezione, al proprio

Organismo Paritetico Territoriale, utilizzando il seguente fac simile:

Spett.le OPT____ Organismo Paritetico Territoriale via _____ _____
oggetto: creazione anagrafe.- Con la presente, il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ via _____ n° _____ Tel. _____ Fax _____ Attività _____ N° Soci:____ N° Dipendenti:____ di cui Op.____ App.____ N° Collaboratori:____ comunica i seguenti dati: Redazione del documento di valutazione di Rischi: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Autocertificazione: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nome Del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: _____ Nominativi Addetti al Servizio Antincendio, Evacuazione ed Emergenza: _____ Nominativi Addetti al Pronto Soccorso: _____ Nome Medico Competente: _____
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: Nome e Cognome: _____ Residenza: via _____ n° ____ Comune _____ Cap. _____ Prov. ____ Tel. _____
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha già partecipato ad un corso di Formazione, così come previsto dal D. Lgs. 626/94: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Data _____ Timbro e Firma _____

Nel caso in cui si debba ancora procedere alla votazione, si consiglia di utilizzare il seguente fac simile di scheda:

Scheda per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, esprimo il voto
per:
Sig. _____ .-

ed inviare in questo caso all'Organismo Paritetico Territoriale, il relativo Verbale di Elezione, così predisposto:

VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Elezione avvenuta in data	_____
Lavoratori aventi diritto al voto	n° _____
Lavoratori votanti	n° _____
Schede nulle	n° _____
Schede bianche	n° _____

Hanno ottenuto voti:	
_____	n° _____
_____	n° _____
_____	n° _____
_____	n° _____

In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a Rappresentante per la Sicurezza: _____ .-

In Fede.

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

Data _____ .-

Quali sono le **Funzioni** del Rappresentante dei Lavoratori per la



Sicurezza?

Queste sono indicate nell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, di cui si riporta il testo integrale:

Art. 50. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2008;
 - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'art. 18 comma 1, lett. R), contenuti in applicazioni informatiche. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art.17, comma 1 lett. a).
5. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 comma 3

Come si vede, sono **funzioni** delicate ed **importanti** che gli permettono di avere **conoscenza** di tutte le principali fasi in cui si articola e si attua la **Sicurezza in azienda**, dal momento che:

PUO'	DEVE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro; ✓ formulare proposte ed osservazioni in merito all'attività di prevenzione; ✓ fare ricorso alle Autorità Competenti in caso di inidonea sicurezza nei luoghi di lavoro; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ essere consultato dal datore di lavoro per tutte le principali problematiche relative alla sicurezza aziendale; ✓ ricevere tutta l'informazione inerente l'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro; ✓ essere adeguatamente formato sull'igiene e la sicurezza aziendali.
<p>Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione con il datore di lavoro, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (se previsto) il medico competente.</p>	


E' ovvio che a fronte di funzioni così importanti, sia necessaria anche una adeguata
Formazione.



Il decreto del Ministero del Lavoro del 16 gennaio 1997 ne fissa i seguenti **contenuti minimi**, di cui gli O.P.T. sono "garanti":

Formazione del Rappresentante per la Sicurezza	
<ul style="list-style-type: none">✓ principi costituzionali e civilistici;✓ la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;✓ i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi.✓ la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;	<ul style="list-style-type: none">✓ la valutazione dei rischi;✓ l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;✓ aspetti normativi della attività di rappresentanza dei lavoratori;✓ nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i Rappresentanti dei Lavoratori è di 32 ore, fatte salve le diverse determinazioni dei singoli Contratti Collettivi.	

Ma vanno d'accordo datori di lavoro e



lavoratori? In un punto certamente sì:
la **sicurezza**, che è senza dubbio una **primaria**
risorsa aziendale.

Questa Guida, che non ha certamente né la presunzione né la finalità di essere esaustiva sull'argomento trattato, vuole però essere uno **strumento** di lavoro e di riflessione sull'importanza delle attribuzioni affidate dalla legge a questa nuova figura.

Sono convinto infatti che senza una **serena e fattiva collaborazione** tra tutti i soggetti che interagiscono nell'impresa, la **sicurezza** continuerà ad essere oggetto di incontri, seminari e convegni, ma non entrerà mai là dove invece è giusto che stia: i luoghi di lavoro.